

## Sindacale

- S99-25 - INL, nota n. 5944/2025: provvedimento di interdizione ante/post partum - Fornite dall'INL indicazioni operative sui provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri
- S100-25 - Inps messaggio n. 2078/2025: rilascio della nuova funzionalità "Consulta contatori congedo parentale"q - Comunicato dall'Inps il rilascio della nuova funzionalità "Consulta contatori congedo parentale"
- S101-25 - Prevedi – Addendum ad accordo sul contributo contrattuale - Le Parti Istitutive del Fondo Prevedi hanno sottoscritto un "addendum" all'accordo del 4 luglio scorso sul contributo contrattuale
- S102-25 - Patente a crediti – Nota INL n. 288/2025 su riconoscimento crediti aggiuntivi - Con la nota n. 288 del 15 luglio 2025 in materia di patente a crediti, l'INL fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento di determinati crediti aggiuntivi

## Fiscalità

- F56-25 - Prassi, norme e sentenze: rassegna settimanale sulla fiscalità - Novità normative, prassi e sentenze in tema fiscale, il punto dell'Ance sulle novità rilevanti della settimana passata

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U66-25 - Legge regionale n. 8/2025 – "Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato" - Bonus ristrutturazioni per i privati
- U67-25 - Codice regionale dell'edilizia - Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

## Lavori Pubblici

- LL.PP.32-25 - Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 7 luglio all'11 luglio 2025 - La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche
- LL.PP.33-25 - Caro materiali: trasferiti 700 milioni per il secondo trimestre 2024 - Il MIT ha annunciato l'avvenuto trasferimento delle risorse destinate alla compensazione per il caro materiali relative al secondo trimestre 2024, per un totale di oltre 700 milioni di euro. Il trasferimento è stato reso possibile grazie al decreto annunciato durante l'Assemblea Ance, che ha sbloccato risorse di cassa significative

## Varie

- V21-25 - Il Codice dei Contratti Pubblici e il suo Correttivo Bilancio di due anni di vigenza e nuove prospettive - Convegno 24 luglio p.v. dalle ore 9.00 alle 13.00 - Sala Convegni di Carnia Industrial Park nella zona industriale di Amaro (UD)

**S99-25 - INL, nota n. 5944/2025: provvedimento di interdizione ante/post partum****Fornite dall'INL indicazioni operative sui provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri**

Si informa, per opportuna conoscenza, che l'INL ha pubblicato la nota n. 5944/2025, con cui fornisce, ai propri ispettori, le indicazioni operative relative all'emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, ai sensi dagli articoli 6, 7 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 (cd. TU sulla maternità e paternità).

Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota riportata di seguito.



Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

*Agli Ispettorati di Area metropolitana*

*Ispettorati territoriali del lavoro*

*e p.c. alla DC Coordinamento Giuridico*

*alle Direzioni Interregionali del Lavoro*

**Oggetto:** d.lgs. n. 151/2001: provvedimento di interdizione ante/post partum. **Indicazioni operative.**

Allo scopo di fornire indicazioni utili ad uniformare l'attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all'emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La base normativa è costituita dalle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 17 del d.lgs. n. 151/2001 finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l'adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero attraverso l'astensione dal lavoro, nonché dalle previsioni di natura esecutiva contenute nell'art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 (tuttora vigente in forza dell'art. 87 del d.lgs. n. 151/2001).

Premessa fondamentale è quanto indicato nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000 secondo cui: *"la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana"* tuttavia *"condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza"*, lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.

## **1. PRESENTAZIONE ISTANZA**

La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell'autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l'indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.

Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione dell'azienda.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri a cui è esposta la lavoratrice (quali ad es. stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, lavoro a bordo di mezzi di trasporto, conduzioni di macchine utensili) di cui agli allegati A e B del d.lgs. n. 151/2001 e vietati ai sensi all'art. 7 c. 1 e 2 del d.lgs. n. 151/2001, anche mediante la trasmissione dello stralcio del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere di cui all'art.

11 del medesimo decreto (Allegato C).

Sul punto, si ricorda che, allo scopo di garantire la corretta gestione delle fasi del procedimento ed evitare l'adozione tardiva del provvedimento di interdizione dal lavoro, è necessario provvedere alla protocollazione delle istanze presentate all'ufficio (cfr. art. 53 d.P.R. n. 445/2000) nella stessa data in cui vengono ricevute (cfr. art. 18-bis della L. n. 241/1990), nonché procedere all'assegnazione tempestiva della relativa istruttoria, fermo restando che, relativamente alle istanze pervenute nei giorni e negli orari di chiusura dell'ufficio, si provvederà a tali adempimenti nel primo giorno utile.

## **2. FASE ISTRUTTORIA**

Durante la fase istruttoria, l'Ufficio dell'Ispettorato territoriale competente è tenuto a valutare la documentazione acquisita nonché la correttezza dei presupposti legittimanti la richiesta di interdizione al lavoro, ovvero che ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalle lettere b) e c) dell'art. 17 comma 2 del d.lgs. n. 151/2001, di seguito richiamate:

- b) *quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*
- c) *quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.*

Nell'approccio alla valutazione dei rischi, la prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi in riferimento alle mansioni svolte dalla lavoratrice e all'ambiente di lavoro con particolare attenzione alla presenza di (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- rumore, radiazioni, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici, microonde, ultrasuoni;
- fumi di saldatura, vapori di solventi, oli minerali, stampaggio materie plastiche, sostanze chimiche tossiche, nocive, corrosive, infiammabili;
- agenti biologici;
- aggressioni.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 7553 del 29/04/2013, il procedimento amministrativo *de quo* non rappresenta un accertamento ispettivo, poiché *“la valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro”*, come previsto all'art. 11 del d.lgs. n. 151/2001 nonché all'art. 28 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, *“costituisce il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione fuori dai casi di cui all'art. 7 commi 1 e 2”*.

Pertanto, qualora non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione, anche inferiore (ferma restando la retribuzione), compatibile con lo stato di gravidanza o allattamento, si dovrà procedere all'interdizione dal lavoro così come disposto dall'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 151/2001.

## **3. FASE VALUTATIVA**

L'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 151/2001 dispone *“il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri elencati specificamente negli allegati A e B del decreto citato”*

Nella fase valutativa, pertanto, si dovranno verificare le condizioni di lavoro della lavoratrice se rientranti tra (vedi allegato 1):

- lavori indicati in Allegato A (art. 7 co.1);
- lavori indicati in Allegato B (art. 7 co 2);
- lavori indicati in Allegato C (art. 11 co 1).

Inoltre, l'Allegato A specifica che il divieto di trasporto di cui all'art. 7, co.1, del d.lgs. n. 151/2001 va inteso come divieto di adibire la lavoratrice al trasporto, sia a braccia sia a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi, compreso il carico, scarico e ogni altra operazione connessa.

A riguardo, come già sancito dalla circolare INL prot. n. 553 del 02/04/2021, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di tutela della lavoratrice nel periodo *ante e post partum*, si ritiene sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, ferma restando una valutazione circa l'impossibilità di adibizione ad altre mansioni.

In tal senso la medesima circolare, chiarisce che:

- vige il divieto generalizzato;
- l'adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione.

È comunque opportuno evidenziare che per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga movimentato in via non occasionale nella giornata lavorativa tipo. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

Si precisa inoltre che, nella fase **post-partum**, alla ripresa dell'attività lavorativa, alla lavoratrice madre dovrà essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (UNI ISO 11228-1) sia superiore o uguale a 1.

#### 4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI. ESAME DVR

L'art. 11 del d.lgs. n. 151/2001 stabilisce che: *"fermo quanto stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando, le misure di prevenzione e protezione da adottare"*.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i rappresentanti per la sicurezza (art.11 co.2 d.lgs. n. 151/2001).

Le lavoratrici vanno altresì informate che tutte le misure di tutela previste dal d.lgs. n. 151/2001 saranno attivate solo dopo aver comunicato al datore di lavoro lo stato di gravidanza anche mediante la presentazione del certificato medico che lo attesta.

Analogamente, in caso di affidamento o di adozione di un minore, la comunicazione al datore di lavoro sarà rappresentata dal provvedimento emesso dai competenti organi giudiziari.

La fase valutativa dovrà, pertanto, partire dall'esame dello stralcio del DVR esibito e dovrà necessariamente contemplare anche una valutazione oggettiva, volta per volta, afferente all'ambiente,

all'orario di lavoro, alla mansione e allo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa.

Quanto agli effetti della valutazione del rischio, l'art. 12 del d.lgs. n. 151/2001 non lascia margini interpretativi: *“qualora i risultati della valutazione di cui all'art. 11 comma 1 rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie **affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata** modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro”...* *“Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'art. 7, commi 3, 4 e 5 dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 6, comma 1”.*

Pertanto, è evidente che laddove non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione compatibile, l'Ufficio dovrà procedere all'emanazione dell'apposito provvedimento di interdizione dal lavoro così come disposto dall'art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 151/2001.

Diversamente se sussiste la possibilità di spostamento, il datore di lavoro collocherà la lavoratrice alla mansione non pregiudizievole al suo stato (v. par. 6).

In conclusione, al fine di mettere in pratica tutte le misure necessarie ad evitare l'esposizione ai potenziali rischi della lavoratrice madre, il datore di lavoro dovrà attuare uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a) modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro;
- b) spostamento della lavoratrice ad altro reparto/mansione non pregiudizievole al suo stato;
- c) qualora non siano possibili le ipotesi di cui alle lettere a) e b), il datore di lavoro **dovrà tempestivamente** avanzare istanza di astensione ante partum/post partum, all'ITL competente per territorio, al fine di ottenere il conseguente provvedimento autorizzativo.

## 5. FASE PROCEDURALE

Nel richiamare le indicazioni operative già fornite in merito alle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione *ante e post partum*, da ultimo con nota n. 1550 del 13/10/2021, si rammenta che l'art. 18, comma 7, del D.P.R. n. 1026/1976 sancisce in modo chiaro ed espresso che il provvedimento di interdizione, da emanarsi entro 7 giorni *“dalla ricezione della documentazione completa”* (cfr. art. 18, comma 2), costituisce il presupposto necessario affinché la lavoratrice si astenga dal lavoro.

Si precisa che il termine di sette giorni per l'adozione del provvedimento di interdizione inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa e, quindi, in presenza di una richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa.

Si precisa, altresì, che, sulla base del dato normativo dell'art. 18, comma 7, cit., l'astensione dal lavoro non può decorrere dal momento di presentazione dell'istanza o di conclusione dell'istruttoria, bensì decorrerà sempre dalla data di adozione del provvedimento stesso (cfr. interpello MLPS prot. n. 97 del 1° giugno 2006, lettera circolare MLPS n. 5249 del 17 aprile 2008, nota INL n. 1550 del 13 ottobre 2021)

Con specifico riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 8, del D.P.R. citato, si chiarisce che il provvedimento di interdizione potrà essere emanato *“immediatamente”* e, quindi, senza procedere ad una istruttoria preventiva - ferma restando la possibilità di eseguire successivamente i relativi controlli - ma l'astensione dal lavoro decorrerà anche in questo caso, dalla data del provvedimento che la dispone.

Qualora l'istanza pervenuta risulti carente dello stralcio del DVR, ovvero della dichiarazione del datore di lavoro oppure in caso di mancato riscontro alla richiesta dell'Ufficio, al fine di tutelare la lavoratrice madre in attesa dell'emanazione del provvedimento, l'Ufficio valuterà l'opportunità di attivare tempestivamente un accertamento *in loco* per verificare la sussistenza dei requisiti utili alla emanazione del provvedimento interdittivo. In *extrema ratio* potrà essere disposta un'attività ispettiva *ad hoc* previo coordinamento con la vigilanza tecnica.

Il provvedimento dovrà essere trasmesso dall'Ufficio territorialmente competente alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove occorra, all'Istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico.

Nel caso in cui l'Ufficio ritenga di non dover accogliere la richiesta di interdizione *ante* o *post-partum*, comunicherà i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis legge n. 241/1990.

Resta inteso che tale preavviso di rigetto costituisce espressione di una fase meramente interlocutoria, ulteriore e successiva alla fase istruttoria vera e propria, "*quando cioè la determinazione è orientata negativamente e si rende necessario interagire non ai soli fini della raccolta del materiale ancora carente, ma rispetto al contenuto dispositivo dell'atto da adottare*" (cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158).

Corre l'obbligo di precisare, altresì, che la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, stante il carattere endoprocedimentale, non può essere considerata atto immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario e, pertanto, non è autonomamente né immediatamente impugnabile. Nei casi di rigetto dell'istanza, l'amministrazione è pertanto tenuta necessariamente ad adottare, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il provvedimento definitivo di diniego anche qualora non siano pervenute osservazioni a seguito della comunicazione ex art. 10 bis cit. dando conto delle motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente presentate. L'art. 2 della legge n. 241/1990 sancisce, infatti, l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso che, a norma del successivo art. 3, deve essere sempre motivato.

Al fine di garantire una maggiore efficienza e celerità dell'azione amministrativa, codesti uffici dovranno prediligere la trasmissione a mezzo e-mail (laddove la lavoratrice abbia indicato nell'istanza il proprio indirizzo e-mail quale strumento da prediligere nelle comunicazioni) o pec della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis della L. n. 241/1990. L'utilizzo della raccomandata A/R determina, invece, un prolungamento del periodo di sospensione del procedimento – considerati i tempi di consegna e di restituzione dell'avviso di ricevimento – che potrà ritenersi giustificato solo in presenza di ragioni oggettive che impediscano l'impiego di strumenti informatici e telematici (ad es. qualora il destinatario non sia provvisto di una casella di posta elettronica o di un domicilio digitale). Nelle ipotesi in cui l'ufficio comunichi il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis cit., il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso (quindi, non è interrotto) e continua a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

Ciò comporta che il termine per la conclusione del procedimento non decorrerà *ex novo* ma, affinché il provvedimento venga adottato nei termini, sarà necessario considerare che il periodo trascorso (giorni intercorsi dall'istanza/integrazione alla comunicazione dei motivi ostativi) si somma al periodo successivo (che decorre dopo dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione).

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi, la lavoratrice ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti; in caso di mancato accoglimento di tali osservazioni, l'Ufficio dovrà darne ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle

osservazioni.

Viceversa, qualora le osservazioni della lavoratrice contengano elementi tali da poter essere considerati pregiudizievoli per lo stato della stessa, anche in questo caso l'Ufficio valuterà l'opportunità di attivare tempestivamente una specifica attività ispettiva al fine di verificare l'eventuale incompatibilità alla mansione e/o all'ambiente di lavoro per valutare l'emanazione del provvedimento conseguente.

Come disposto dal comma 5 dell'art. 17 del d.lgs. n. 151/2001, i provvedimenti di interdizione ante-partum e/o post-partum sono da considerarsi "definitivi".

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, c. 9-quinquies, della L. n. 241/1990, in tutti i provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte devono essere "*espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato*".

Al fine di favorire il processo di digitalizzazione degli atti e ridurre i tempi di conoscenza da parte dei soggetti interessati, si invitano gli Uffici a preferire la trasmissione dei provvedimenti in parola a mezzo pec (ove disponibile) anche nel caso di istanze pervenute in modalità cartacea o a mezzo e-mail.

Nell'allegato 2 sono riportati degli esempi di provvedimento di interdizione *ante e post partum*.

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale in favore della lavoratrice sono costituiti da:

- ricorso al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia;
- ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego che, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, va proposto innanzi al Giudice del Lavoro in quanto il provvedimento ha ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo della lavoratrice rispetto al quale l'Ispettorato è titolare di un potere vincolato finalizzato ad accertare meri dati fattuali così come individuati dalla legge.

## 6. CASI SPECIFICI

Al fine di agevolare l'istruttoria amministrativa di seguito si indicano le attività lavorative che risultano particolarmente pericolose e faticose (elenco non esaustivo):

- lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda;
- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di caduta;
- trasporto e sollevamento di pesi;
- lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esige sforzo;
- uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;
- lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria;
- lavori a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto;
- lavori che espongono a temperature troppo basse o troppo alte;
- lavoro notturno.

## POSTURA ERETTA PROLUNGATA

L'Allegato A del d.lgs. n. 151/2001 contiene l'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 e, alla lett. g), individua tra gli stessi, quelli che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Per stazionamento eretto, devono intendersi non soltanto le ipotesi in cui la mansione della lavoratrice comporti in maniera continuativa la posizione eretta, ma anche le ipotesi in cui la lavoratrice possa deambulare.

A riguardo, si richiama la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 20211 del 6/11/2015 che, in riferimento alla configurabilità dell'ipotesi di "stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro" per le lavoratrici madri espletanti le mansioni di commessa-addetta alla vendita, ai fini della corretta emanazione, nei confronti delle stesse, di provvedimenti di astensione al lavoro ha affermato che: "si ritiene che la mansione di commessa-addetta alla vendita possa farsi rientrare nelle ipotesi di cui allegato A lettera G), durante la gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, a nulla rilevando la circostanza che la lavoratrice possa deambulare durante l'orario di lavoro, atteso che la casistica in esame comprende anche i lavori che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante".

Di conseguenza, nel caso della commessa-addetta alla vendita, appare ragionevole affermare che la stessa sia costretta ad una posizione particolarmente affaticante, rimanendo in piedi (anche se deambula all'interno del punto vendita).

Pertanto, ove si dovessero riscontrare casi analoghi nelle specifiche mansioni assegnate alla lavoratrice che comportino una "posizione particolarmente affaticante" dovranno essere emessi i relativi provvedimenti di astensione.

Si precisa, ad ogni buon fine, che l'astensione prevista dalla lettera G) dell'Allegato A del d.lgs. n. 151/2001 termina allo scadere del congedo obbligatorio di maternità, non invece al compimento dei sette mesi di vita del bambino; infatti, ogni qualvolta il legislatore abbia voluto riferirsi al prolungamento del congedo fino a sette mesi del figlio, lo ha fatto espressamente.

Quanto al profilo della durata dello stazionamento in piedi "per più di metà dell'orario di lavoro" è doveroso precisare – come peraltro stabilito dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 3719 del 27/11/1986 - che:

- *la metà dell'orario di lavoro che non può essere superato con stazione in piedi da parte della gestante non coincide necessariamente con le quattro ore giornaliere, ma potrà essere di durata inferiore in rapporto all'orario effettivo normale giornaliero praticato. Evidenziando così che l'obiettivo della riduzione dell'orario di lavoro attualmente perseguito dalla contrattazione collettiva si riflette in una tutela più intensa;*
- *nel caso di contratti a tempo parziale in cui la riduzione della prestazione non sia giornaliera, ma comporti l'attività lavorativa per l'intero orario di lavoro giornaliero limitatamente ad alcuni giorni della settimana o per periodi più lunghi (part-time verticale) nei confronti delle lavoratrici gestanti dovrà trovare applicazione la disposizione in argomento, in quanto non vi è dubbio che nei loro riguardi sussistano le medesime esigenze della specifica tutela di cui si tratta, che si riscontrano per le lavoratrici impiegate a tempo pieno.*

In sostanza, andranno adottati i provvedimenti di interdizione ogni qualvolta la prestazione lavorativa comporti lo stazionamento in piedi per metà dell'orario giornaliero svolto dalla lavoratrice in qualsiasi

regime orario previsto dai contratti in quanto periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.

In tali casi l'Ufficio rilascerà il provvedimento di interdizione *ante partum* senza ulteriori valutazioni.

#### COMPARTO SCUOLA

Nel comparto scuola, con particolare riferimento alle insegnanti, si possono prospettare tre diverse situazioni in relazione all'assegnazione della lavoratrice ad asili nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria o scuola secondaria.

In particolare, a seconda dell'assegnazione, si prospettano diverse tipologie di rischi:

- per le educatrici di asili nido e insegnanti di scuola dell'infanzia i principali rischi sono:
  1. sollevamento di bambini (movimentazione manuale dei carichi);
  2. stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico/malattie esantematiche);
  3. posture incongrue e stazione eretta prolungata.

Considerato quanto sopra, il periodo di astensione dovrà ricomprendere sia quello della gestazione che quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.

In tali casi l'Ufficio rilascerà il provvedimento di interdizione senza ulteriori valutazioni;

- per le insegnanti di scuola primaria il principale rischio è il rischio biologico (ad esempio malattie esantematiche, epidemia, etc.).

In tale fattispecie il periodo di astensione dovrà ricomprendere tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto ed anche in questo caso, l'Ufficio provvederà al rilascio del provvedimento di astensione senza alcuna ulteriore specifica valutazione;

- per le insegnanti di scuola secondaria il principale rischio è la vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali. In casi del genere, il periodo di astensione dovrà ricomprendere, ai sensi dell'Allegato A lettera l) d.lgs. n. 151/2001, tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto. Tuttavia, nel caso di specie è indispensabile accertare anche mediante una specifica dichiarazione che potrà essere richiesta al datore di lavoro, se la lavoratrice sia effettivamente esposta o meno al rischio e se questo possa definirsi effettivo.

Quanto al personale di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, docente e non, le condizioni da valutare sono:

- l'ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (possibili reazioni improvvise e violente); in tale ipotesi il periodo di astensione dovrà essere quello della gestazione e quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso;
- la movimentazione manuale disabili non autosufficiente (periodo di astensione gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi);
- il possibile stretto contatto con il disabile e conseguente esposizione ad agenti biologici rende possibile l'astensione sia durante la gestazione, in base alla valutazione dei rischi, che durante il puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.

Infine, è opportuno sottolineare che l'INL con nota n. 2269 del 14.11.2022 ha richiamato quanto stabilito dal MLPS nel 2005 ed ha precisato che: *“durante il periodo di chiusura dell'anno scolastico per pausa estiva, venendo meno il contatto con i bambini, non si configurano rischi derivanti alla lavoratrice (insegnante) dalla sua attività lavorativa che infatti rimane sospesa fino alla ripresa del nuovo anno scolastico. Pertanto, non sarebbe giustificata l'emanazione di un provvedimento di astensione dell'insegnante dal lavoro in corrispondenza di un periodo di mancato svolgimento dell'attività principale, individuata come fattore di rischio all'interno del DVR.”*

## **7. SPOSTAMENTO AD ALTRA MANSIONE**

L'interpello prot. n. 6584 del 28/11/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che lo spostamento ad altra mansione non va inteso in senso assoluto, cioè quando il datore di lavoro non ha alcuna mansione alternativa a cui adibire la lavoratrice, bensì in senso relativo, cioè quando la mansione alternativa astrattamente reperibile risulti in concreto onerosa per la lavoratrice e al contempo poco utile per l'organizzazione aziendale; infatti, a norma dell'art. 1175 c.c., è da ritenersi *“inesigibile da parte del datore di lavoro una prestazione lavorativa tanto ridotta da diventare inutilmente gravosa per la lavoratrice, costretta ad affrontare il disagio di recarsi sul posto di lavoro, per restare oziosa o rendere una prestazione lavorativa di minima utilità per il datore di lavoro”*.

Inoltre, la nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 7553 del 2013 chiarisce *“in linea di principio un potere “esclusivo” del datore di lavoro di valutare la fattibilità dello spostamento tenuto conto che egli è l'unico soggetto in grado di conoscere, in quanto da lui stesso definita in ragione del ruolo rivestito, l'effettiva organizzazione aziendale”*.

La valutazione circa la possibilità ovvero l'impossibilità di spostamento ad altre mansioni compete, **in via esclusiva, al datore di lavoro**, il quale deve tenere conto del fatto che l'eventuale mutamento di mansioni o l'adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisca l'efficienza dell'organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell'azienda stessa.

Ne deriva che l'eventuale accertamento da parte dell'Ufficio, teso a verificare la veridicità di quanto asserito dal datore di lavoro in ordine alla impossibilità di spostamento ad altra mansione, deve essere considerata circostanza eccezionale, legata alla particolarità della singola fattispecie, e l'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere debitamente motivato.

IL DIRETTORE  
Aniello Pisanti



Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

## ALLEGATO 1

ALLEGATO A ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 151/2001	
A. quelli previsti dal d.lgs. n. 345/1999 e dal d.lgs. n. 262/2000	<p><b>Allegato I L. 977/67</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenti fisici:<ol style="list-style-type: none"><li>a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al DPR n. 321/1956;</li><li>b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d</li></ol></li><li>2. Agenti biologici:<ol style="list-style-type: none"><li>a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del d.lgs. n. 81/2008;</li></ol></li><li>3. Agenti chimici:<ol style="list-style-type: none"><li>a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:<ul style="list-style-type: none"><li>- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);</li><li>- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);</li><li>- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);</li><li>- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);</li><li>- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);</li><li>- esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);</li><li>- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);</li><li>- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);</li><li>- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);</li><li>- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);</li><li>- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);</li><li>- sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);</li></ul></li></ol></li></ol>

- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
  - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
  - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
- b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del d.lgs. n. 81/2008;
- c) piombo e composti;
- d) amianto.

**II. Processi e lavori:**

1. Processi e lavori di cui all'allegato XLII del d.lgs. n. 81/2008;
2. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al DPR n. 302/1956;
3. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4. Lavori di mattatoio.
5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7. Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
8. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come, ad esempio, quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11. Lavorazioni nelle fonderie.
12. Processi elettrolitici.
13. NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262
14. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15. Produzione e lavorazione dello zolfo.
16. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19. Lavorazione dei tabacchi.
20. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21. Produzione di calce ventilata.
22. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

	<p>25. Lavori nei magazzini frigoriferi.</p> <p>26. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.</p> <p>27. Condotte dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del d.lgs. n. 285/1992, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.</p> <p>28. Operazioni di metallizzazione a spruzzo.</p> <p>29. Legaggio ed abbattimento degli alberi.</p> <p>30. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.</p> <p>31. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli.</p> <p>32. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.</p> <p>33. Cernita e tritamento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>34. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa chiodi di elevata potenza.</p> <p>35. Produzione di polveri metalliche.</p> <p>36. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.</p> <p>37. Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.</p>
B. Quelli indicati nella tabella allegata al DPR n. 303/1956, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;	Il d.lgs. n. 81/2008 ha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'allegato. Chimico, Raggi X, sostanze radioattive, radiazioni ultraviolette e infrarosse, Sostanze cancerogene, Vibrazioni e scuotimenti, rumore, Carbonchio e morva, Leptosirosi, Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili
C. Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR n. 1124/1965: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;	Lavorazioni che espongono all'azione della stibina. Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti. Lavorazioni che espongono all'azione dell'idrogeno arsenicale. Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico, leghe e composti. Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti. Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti. Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti.
D. I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;	<p>1. Interpello 26 2008 Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.</p> <p>2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.</p> <p>3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.</p>
E. I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	È potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.
F. I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	Per "lavori di manovalanza pesante" si intendono quelle attività lavorative che richiedono un significativo sforzo fisico e che spesso implicano il sollevamento, il trasporto e la movimentazione di carichi pesanti. Questi lavori possono includere diverse mansioni in vari settori, tra cui: Edilizia: Caricare e scaricare materiali da costruzione, preparare i cantieri, demolire strutture, scavare e spostare terra o altre materie prime.

	<p>Industria: Movimentare e sollevare merci pesanti all'interno di fabbriche e magazzini, operare macchinari pesanti, assemblare componenti di grandi dimensioni.</p> <p>Agricoltura: Raccolta di frutti e vegetali pesanti, trasporto di sacchi di semi, fertilizzanti o mangimi per animali.</p> <p>Logistica: Caricare e scaricare container, pallet e altre unità di carico pesanti, organizzare e sistemare le merci nei magazzini.</p> <p>Questi lavori richiedono non solo forza fisica, ma anche resistenza e spesso una certa destrezza per maneggiare attrezzi e macchinari. Inoltre, possono comportare rischi per la salute e la sicurezza, come lesioni muscolari, sforzi eccessivi e incidenti sul lavoro, rendendo essenziale l'adozione di misure di sicurezza adeguate e l'uso di attrezzature protettive.</p>
G. I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro	<p>Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. stazione eretta su base 40 ore.</p> <p>POSTURE INCONGRUE è potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio</p>
H. I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	<p>Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. È importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.</p>
I. I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	<p>Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sottopeso.</p>
L. I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;	<p>Legge Basaglia, chiusura delle strutture psichiatriche, eliminazione classi differenziali etc. apertura case-famiglia, rsa, etc. insegnanti di sostegno.</p>
M. I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;	
N. I lavori di monda e trapianto del riso: durante la	

gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	
O. i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.

**ALLEGATO B** ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 151/2001

**A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 151/2001.**

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

**B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 151/2001.**

1. Agenti:

- a. agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

**ALLEGATO C: ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11 d.lgs. n. 151/2001**

**A. Agenti**

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del d.lgs. n. 81/2008, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.))

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro  
Ufficio IV - Vigilanza sulla salute e sicurezza del lavoro

Piazza della Repubblica,59  
00185 Roma  
Tel. 06/6923.7273

PEC: [dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it)  
email: [dcvigilanza@ispettorato.gov.it](mailto:dcvigilanza@ispettorato.gov.it)  
[www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it)

- a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
  - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
  - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
  - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) ));
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;))
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

**B. Processi:** Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.)

**C. Condizioni di lavoro:** Lavori sotterranei di carattere minerario.



*Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro*

## **ALLEGATO 2**

Di seguito sono riportati degli esempi di modello di provvedimento di interdizione ante e post partum.



ISPETTORATO \_\_\_\_\_ DEL LAVORO  
di .....

Alla Sig.ra [Lavoratrice]

Al [Datore di Lavoro]

All' Ente assicuratore

### INTERDIZIONE DAL LAVORO ANTE PARTUM

Sig.ra .....

artt. 6, 7 e 17 del d.lgs. n. 151/2001

**VISTA** la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, che all'art 1, comma 7, lettera l) ha previsto l'istituzione, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha istituito un'Agenzia unica per le ispezioni del Lavoro, denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro", per svolgere, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le attività ispettive già esercitate dallo stesso Ministero, dall'INPS e dall'INAIL;

**VISTO** il DPCM del 23 febbraio 2017, che all'art 4, comma 2 ha attribuito agli Ispettorati Territoriali del Lavoro le competenze in materia già esercitate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro;

**ESAMINATA** l'istanza del ....., acquisita agli atti di questo ispettorato con prot. ...., avanzata da (datore di lavoro)...../(lavoratrice)....., nella quale si chiede l'interdizione anticipata dal lavoro della Sig.ra ..... (nata il .....a ....., residente in .....), assunta dal ..... che svolge la mansione di ....., in quanto adibita a lavori vietati alle lavoratrici in gravidanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 151/2001;

### IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE

**VISTA** la documentazione di rito prodotta;

**VISTO** il certificato medico, allegato all'istanza, rilasciato dal Dott. ....in data ....., nel quale si riscontra la **data presunta del parto nel giorno** .....

**ACQUISITA** la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 151/2001 e visto lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi;

**RISCONTRATO** che i lavori cui la lavoratrice in stato di gravidanza è addetta, devono ritenersi vietati in quanto riconducibili a quelli indicati dall'art. 7, punti 1 e 2 del d.lgs. richiamato in oggetto, con interdizione fino al VII MESE COMPIUTO DI GESTAZIONE;

**FERMA RESTANDO** la facoltà di questo Ispettorato Territoriale di esperire successivi accertamenti;

**DISPONE**

l'interdizione dal lavoro della lavoratrice **Sig.ra** ..... sopra generalizzata con decorrenza dalla data del presente provvedimento e **sino al VII MESE COMPIUTO DI GESTAZIONE**.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del lavoro.

**IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE**



ISPETTORATO \_\_\_\_\_ DEL LAVORO  
di .....

Alla Sig.ra [Lavoratrice]

Al [Datore di Lavoro]

All' Ente assicuratore

### INTERDIZIONE DAL LAVORO POST PARTUM

Sig.ra .....  
artt. 6, 7 e 17 del d.lgs. n. 151/2001

**VISTA** la Legge 10 dicembre 2014, n 183, che all'art 1, comma 7, lettera l) ha previsto l'istituzione, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro;  
**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n 149, che ha istituito un'Agenzia unica per le ispezioni del Lavoro, denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro", per svolgere, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le attività ispettive già esercitate dallo stesso Ministero, dall'INPS e dall'INAIL;  
**VISTO** il DPCM del 23 febbraio 2017, che all'art 4, comma 2 ha attribuito agli Ispettorati Territoriali del Lavoro le competenze in materia già esercitate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro;  
**ESAMINATA** l'istanza del ....., acquisita agli atti di questo ispettorato con prot. ...., avanzata da (datore di lavoro)...../(lavoratrice)....., nella quale si chiede l'interdizione post partum (VII mese dopo il parto) dal lavoro della Sig.ra ..... (nata il .....a ....., residente in .....), che svolge la mansione di ....., in quanto adibita a lavori vietati alle lavoratrici madri ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 151/2001;

### IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE

**VISTA** la documentazione di rito prodotta;  
**VISTO** il certificato medico, allegato all'istanza, rilasciato dal Dott. ....in data ....., nel quale si riscontra la **data presunta del parto nel giorno** .....;  
**ACQUISITA** in data ..... la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 151/2001 e visto lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi;  
**CONSIDERATE** le disposizioni di cui all'art.16, comma 1 lett. D) del d.lgs. n. 151/2001 e viste le indicazioni di cui alla nota prot. n. 553 del 02/04/2021 dell'INL, nonché le indicazioni di cui alla circolare INPS n. 69 del 28/04/2016 in materia di congedo per maternità in caso di parto prematuro;  
**VISTO** il certificato di nascita del figlio (nome e cognome figlio) nato il ....., rilasciato dal ..... in data.....;  
**RISCONTRATO** che i lavori cui la lavoratrice è addetta, devono ritenersi vietati in quanto riconducibili a quelli indicati dall'art. 7, punti 1 e 2 del d.lgs. richiamato in oggetto, il quale stabilisce, altresì, che il divieto sussiste durante il periodo di gestazione e fino al VII MESE DOPO IL PARTO;

**FERMA RESTANDO** la facoltà di questo Ispettorato Territoriale di esperire successivi accertamenti;

**DISPONE**

l'interdizione dal lavoro della lavoratrice **Sig.ra** ..... sopra generalizzata con decorrenza dal termine dell'interdizione obbligatoria e sino al VII mese dopo il parto avvenuto in data ..... a cui andranno aggiunti i giorni di congedo ante partum non fruiti in caso di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro.

**IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE**

## **S100-25 - Inps messaggio n. 2078/2025: rilascio della nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”q**

### **Comunicato dall’Inps il rilascio della nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”**

L’INPS, con il messaggio n. 2078/2025, comunica che il servizio online “Domande di maternità e paternità” è stato aggiornato con la nuova funzionalità “ Consulta contatori congedo parentale ”, che consente a cittadini e Contact Center multicanale la consultazione dei congedi parentali richiesti.

In particolare, la nuova funzionalità permette di consultare le proprie richieste di congedo parentale relative a nascite o adozioni/affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.

Per ogni figlio nato o adottato/affidato, ciascun genitore può consultare le seguenti informazioni:

- totale congedo parentale;
- totale congedo parentale accolto con indennità;
- totale congedo parentale accolto senza indennità.

Inoltre, cliccando sul pulsante “Dettaglio periodi”, ciascun genitore può consultare il dettaglio dei periodi richiesti suddivisi tra periodi definiti (accolti o respinti) e periodi in lavorazione.

L’INPS precisa che il dato “totale” del contatore (con o senza indennità) considera solamente i periodi di congedo parentale “accolti” e non anche i periodi “in lavorazione”.

Tramite il pulsante “Mostra filtri” è possibile applicare dei filtri alla lista, mentre tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni” è possibile visualizzare le informazioni relative alla domanda trasmessa attraverso i canali telematici.

Se il genitore richiedente ha figli che abbiano compiuto 12 anni o minori adottati/affidati per i quali siano trascorsi più di 12 anni dall’ingresso in famiglia (o abbiano compiuto la maggiore età) la procedura non mostra alcun risultato, non sussistendo più il diritto al congedo parentale.

La visualizzazione dei periodi di congedo richiesti all’Istituto, in termini di mesi, giorni e eventualmente ore, consente ai genitori di poter pianificare con maggiore consapevolezza la fruizione dei periodi di congedo ancora spettanti, nei consueti limiti individuali e di coppia previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Sul punto, l’INPS ricorda che il limite di coppia (10 mesi elevabili a 11 mesi) è minore della somma dei limiti individuali (6 mesi per la madre + 6/7 mesi per il padre = 12/13 mesi). Pertanto, il raggiungimento del limite individuale da parte di uno dei due genitori, impedisce all’altro genitore di raggiungere il proprio limite individuale. Ne consegue che la pianificazione tra i genitori per la fruizione del congedo parentale rimane fondamentale per evitare di fruire di periodi di congedo eccedenti i limiti di legge.

Inoltre, il dettaglio dei periodi di congedo parentale indennizzati consente ai genitori di pianificare la fruizione dei periodi di congedo indennizzabili (3 mesi) che possono essere fruiti in modalità ripartita fra gli stessi, come previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo

n. 151/2001.

Per quanto non riportato, si rinvia al citato messaggio.



**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 30-06-2025**

**Messaggio n. 2078**

OGGETTO: **Aggiornamento del servizio internet "Domande di maternità e paternità". Rilascio della funzionalità "Consulta contatori congedo parentale"**

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI  
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA E INNOVAZIONE

Con il presente messaggio si comunica che il servizio "Domande di maternità e paternità" è stato integrato con la nuova funzionalità "Consulta contatori congedo parentale" per consentire al cittadino e al *contact center* multicanale la consultazione dei congedi parentali richiesti.

Tale nuova funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio "Domande di maternità e paternità" e consente ai cittadini di consultare le proprie richieste di congedo parentale relative a nascite o adozioni/affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.

In particolare, accedendo alla funzione, ciascun genitore, per ogni figlio nato o adottato/affidato negli ultimi 12 anni, visualizza le seguenti informazioni relative alle proprie richieste di congedo parentale:

- Totale di congedo parentale;
- Totale di congedo parentale accolto con indennità;
- Totale di congedo parentale accolto senza indennità.

Cliccando sul pulsante "Dettaglio periodi", ciascun genitore può inoltre consultare il dettaglio dei periodi richiesti suddivisi tra periodi definiti (accolti o respinti) e periodi in lavorazione.

Si precisa che il dato "totale" del contatore (con o senza indennità) considera solamente i periodi di congedo parentale "accolti" e non anche i periodi "in lavorazione".

Tramite il pulsante "Mostra filtri" è possibile applicare dei filtri alla lista, mentre tramite il pulsante presente nella colonna "Azioni" è possibile visualizzare le informazioni relative alla domanda trasmessa attraverso i canali telematici.

Se il genitore richiedente ha figli che abbiano compiuto 12 anni o minori adottati/affidati per i quali siano trascorsi più di 12 anni dall'ingresso in famiglia (o abbiano compiuto la maggiore età) la procedura non mostra alcun risultato, non sussistendo più il diritto al congedo parentale.

Considerato che il congedo parentale è un diritto all'astensione dal lavoro per la cura dei figli fruibile nell'arco temporale di 12 anni dalla nascita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, il servizio di consultazione ha lo scopo di agevolare i genitori nel computo dei periodi di congedo parentale per i quali è stata presentata domanda di indennità all'INPS.

La visualizzazione dei periodi di congedo richiesti all'Istituto, in termini di mesi, giorni e eventualmente ore, consente ai genitori di poter pianificare con maggiore consapevolezza la fruizione dei periodi di congedo ancora spettanti, nei consueti limiti individuali e di coppia previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Sul punto, si ricorda che il limite di coppia (10 mesi elevabili a 11 mesi) è minore della somma dei limiti individuali (6 mesi per la madre + 6/7 mesi per il padre = 12/13 mesi). Pertanto, il raggiungimento del limite individuale da parte di uno dei due genitori, impedisce all'altro genitore di raggiungere il proprio limite individuale. A titolo esemplificativo, se un padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale, la madre potrà fruire solo di 4 mesi, essendo il limite di coppia 11 mesi, parimenti, se una madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, il padre potrà fruire solo di 5 mesi di congedo.

Ne consegue che la pianificazione tra i genitori per la fruizione del congedo parentale rimane fondamentale per evitare di fruire di periodi di congedo eccedenti i limiti di legge.

Inoltre, il dettaglio dei periodi di congedo parentale indennizzati consente ai genitori di pianificare la fruizione dei periodi di congedo indennizzabili (3 mesi) che possono essere fruiti in modalità ripartita fra gli stessi, come previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001.

Di seguito il *link* per l'accesso al servizio "Domande di maternità e paternità", al cui interno è presente la funzionalità "Consulta contatori congedo parentale"  
<https://serviziweb2.inps.it/AS0207/DomandeMatFrontEnd/webapp/homepage>.

Il Direttore generale  
Valeria Vittimberga

## **S101-25 - Prevedi – Addendum ad accordo sul contributo contrattuale**

### **Le Parti Istitutive del Fondo Prevedi hanno sottoscritto un “addendum” all’accordo del 4 luglio scorso sul contributo contrattuale**

Con il sotto riportato accordo sottoscritto il 15 luglio u.s., le Parti istitutive del Fondo Prevedi (Ance, Associazioni Artigiane, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) hanno stabilito che, in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nell’accordo del 4 luglio scorso troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025 .

Fermo restando quanto sopra, le Parti hanno concordato, altresì, che quanto previsto al punto 3 del citato accordo del 4 luglio scorso, rispettivamente per impiegati e operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, si applica anche nel caso di durata del rapporto di lavoro pari a 3 mesi.

Addì 15 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento all'accordo sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi del 4 luglio 2025, le sottoscritte Parti nazionali, in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, concordano che la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nel suddetto accordo troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano, altresì, che quanto previsto al punto 3 del citato accordo, rispettivamente per impiegati e operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, si applica anche nel caso di durata del rapporto di lavoro pari a 3 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE  
ANAEP A CONFARTIGIANATO  
CNA COSTRUZIONI  
FIAE CASARTIGIANI  
CLAAI EDILIZIA  
FENEAL UIL  
FILCA CISL  
FILLEA CGIL



## **S102-25 - Patente a crediti – Nota INL n. 288/2025 su riconoscimento crediti aggiuntivi**

**Con la nota n. 288 del 15 luglio 2025 in materia di patente a crediti, l'INL fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento di determinati crediti aggiuntivi**

Facendo seguito alla notizia S97-25 di ANCE FVG Informa n°27/2025 in materia di patente a crediti, si segnala, per immediata informativa, che nel portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stata pubblicata la nota n. 288 del 15 luglio 2025, recante indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi di seguito elencati:

- anzianità iscrizione CCIAA;
- possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile";
- possesso della certificazione SOA di classifica I;
- possesso della certificazione SOA di classifica II;
- consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.

Nel rinviare alle specifiche indicazioni riportate nella nota per ciascuna delle suddette fattispecie, si segnala che, con specifico riferimento a quelle relative al possesso della certificazione SOA di classifica I o II, l'ispettorato evidenzia che "l'attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie, conseguentemente, le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA. Il D.M. n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla classifica, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un'attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell'attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso."

Nel prosieguo della nota, l'INL fornisce istruzioni, alle quali si rinvia, in merito a:

- modalità e tempistica per l'eventuale rettifica dei requisiti ulteriori erroneamente inseriti per l'attribuzione dei crediti aggiuntivi;
- sottrazione dei crediti aggiuntivi, qualora, durante l'attività ispettiva, emerga che l'impresa non possieda uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati;
- modalità per la richiesta della patente da parte dei soggetti non italiani privi di identità digitale (ossia comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari) e dei professionisti che operano nei cantieri non tenuti all'iscrizione alla CCIAA (es.

archeologi). L'Ispettorato segnala, peraltro, che, per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell'archivio delle Camere di Commercio, sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti.



*Il Direttore*

*Agli Ispettorati di Area metropolitana  
agli Ispettorati territoriali del lavoro*

*e, p.c., Al Ministero del lavoro e delle politiche  
sociali – Direzione generale per la salute e  
sicurezza nei luoghi di lavoro*

*alla DC Vigilanza e sicurezza del lavoro  
alla DC Coordinamento Giuridico  
alla DC Innovazione tecnologica e pianificazione  
strategica  
alle Direzioni Interregionali del Lavoro  
al Comando Tutela per il lavoro*

**OGGETTO:** *riconoscimento crediti aggiuntivi.*

Il D.M. n. 132/2024 ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e relativo punteggio nella tabella allegata al D.M. in parola.

Con la presente nota, si forniscono indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei seguenti crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

#### **1-4 Anzianità iscrizione CCIAA.**

L'art. 5, comma 2, del D.M. 132/2024 stabilisce che in *“ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente”* alla CCIA. Pertanto:

- ✓ per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi (art. 89, comma 1 lett. d, d.lgs. n. 81/2008) iscritti in Camera di Commercio il dato verrà preso automaticamente dalle banche dati delle Camere di commercio;
- ✓ per le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, l'anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell'impresa;
- ✓ i professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi) non sono tenuti all'iscrizione alla Camera di commercio, pertanto gli stessi autodichiareranno la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all'iscrizione alla Gestione separata.

Al fine della corretta attribuzione del punteggio si evidenzia che, come previsto dal D.M. n. 132/2024, i crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente, ovvero si terrà conto del numero di anni di iscrizione alla CCIA e, dunque, alla relativa “anzianità” maturata, attribuendo il corrispondente punteggio fino ad un massimo di 10 crediti (es. una impresa iscritta da 10 anni alla CCIA, al momento della richiesta

della patente, avrà n. 3 crediti in riferimento alla storicità dell'azienda. L'anno successivo i crediti diventeranno pari a 5 in quanto l'impresa risulterà iscritta da 11 anni alla CCIA).

**5 Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.**

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).

Il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

**6 Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile".**

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare l'asseverazione MOG inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità dell'asseverazione (di norma triennale).

Il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà la possibilità, fin da un mese prima dalla scadenza dell'asseverazione MOG, di aggiornare la dichiarazione sul possesso dell'asseverazione MOG inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

Gli uffici dell'INL potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende attraverso l'incrocio dei dati con quanto comunicato dagli Organismi Paritetici ai sensi dell'art. 51, comma 8 bis, del d.lgs. n. 81/2008.

**18 Possesso della certificazione SOA di classifica I**

**19 Possesso della certificazione SOA di classifica II**

Si evidenzia che l'attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie, conseguentemente, le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA.

Il D.M. n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla **classifica**, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un'attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale).

Un mese prima dalla scadenza dell'attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.

**21 Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.**

L'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *"Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione (...) nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione"*

*della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività".*

Si ritiene, dunque, che la "consulenza e il monitoraggio" che prevedono il rilascio di un'attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici rientri tra le attività e i servizi di supporto per le imprese.

In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l'indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

Un mese prima dalla scadenza sarà possibile per l'azienda aggiornare la dichiarazione, sul portale della patente a crediti, inserendone una nuova con l'indicazione delle date di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

In riferimento ai requisiti di cui ai punti 5, 6, 18 e 19, in caso di sospensione di validità del requisito stesso, sarà onere dell'impresa, per il tramite del legale rappresentante o di un suo delegato, contattare un Ufficio territoriale dell'Ispettorato per la sottrazione dei relativi crediti per il periodo di sospensione nel più breve tempo possibile. A tal fine sarà necessario esibire il provvedimento di sospensione.

### **Rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti e gestione della eventuale sospensione di validità degli stessi**

La rettifica di requisiti ulteriori erroneamente inseriti può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato **prima che sia aggiornato il punteggio**, che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00.

Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro.

La richiesta, a firma del responsabile aziendale, potrà essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell'impresa titolare della PAC e la relativa motivazione (errore nella indicazione delle date, errore di allegazione documentale etc.)

L'Ufficio che riceve la richiesta provvederà ad eliminare il requisito errato nel più breve tempo possibile, sia ai fini di una corretta rappresentazione del punteggio, sia per consentire all'impresa di inserire i dati corretti nel caso in cui il requisito sia effettivamente posseduto.

Gli Uffici interessati avranno cura di inserire nel "campo note" gli estremi della richiesta avanzata. **Prima di operare la modifica, l'Ufficio verificherà attraverso lo storico che la medesima richiesta non sia stata già lavorata da un altro Ufficio territoriale.**

**La funzione di rettifica sarà resa disponibile ai Dirigenti** degli Ispettorati di Area metropolitana e Territoriali ed eventuali loro delegati (i delegati sono individuati tramite l'assegnazione in organigramma dell'attività "Delegato Direttore ITL/IAM per Gestione PaC").

### **Sottrazione crediti aggiuntivi**

Qualora durante l'attività ispettiva, emerga che l'impresa non posseda uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l'applicativo "Verifica Patente a Crediti", l'invalidazione degli stessi. Tale richiesta dovrà essere confermata/validata dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza dell'Ispettore o da eventuale soggetto dallo stesso delegato (i delegati sono individuati tramite l'assegnazione in organigramma dell'attività "Delegato Direttore ITL/IAM per Gestione PaC" **esclusivamente tra il personale appartenente all'Ufficio**).

Il personale ispettivo avrà cura di indicare nel verbale di primo accesso o in un eventuale verbale

interlocutorio le motivazioni della proposta di invalidazione del requisito. Il Dirigente dell'Ufficio, dopo aver confermato la sottrazione del punteggio, comunicherà al rappresentante legale la sottrazione dello stesso utilizzando il modello allegato.

### **Attestazione e deleghe d'ufficio**

Atteso che la Patente può essere richiesta esclusivamente a mezzo Portale dei Servizi e che l'accesso a tale portale avviene solo tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS/eIDAS), i soggetti non italiani privi di identità digitale (comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari) dovranno essere identificati contattando un Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro (in presenza, via PEC, tramite i servizi MS Teams.) al fine di attestarsi e/o delegare altri soggetti possessori di identità digitale. Si evidenzia che per i soggetti italiani non è ammessa l'attestazione presso gli Uffici dovendo essere necessariamente provvisti di identità digitale.

I professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi,) e che non siano già in possesso della patente, non essendo tenuti all'iscrizione alla Camera di commercio, dovranno attestarsi contattando un Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro come sopra indicato.

Si segnala che per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell'archivio delle Camere di Commercio sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Danilo PAPA

Danilo Papa  
ISPETTORATO  
NAZIONALE  
DEL LAVORO  
15.07.2025  
12:27:10  
GMT+02:00



## **F56-25 - Prassi, norme e sentenze: rassegna settimanale sulla fiscalità**

### **Novità normative, prassi e sentenze in tema fiscale, il punto dell'Ance sulle novità rilevanti della settimana passata**

La normativa e le più recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza di interesse fiscale per il settore sono contenute nell'aggiornamento dell'Ance che fa il punto sulle principali novità della settimana appena trascorsa.

**IL PUNTO  
DELLA  
SETTIMANA**

**8 – 15 LUGLIO  
FLASH FISCALE**

1

**SOMMARIO**

<b>LA NORMATIVA .....</b>	<b>3</b>
<b>LA PRASSI.....</b>	<b>4</b>
<b>LE SENTENZE.....</b>	<b>7</b>

# LA NORMATIVA

## ECOBONUS E BONUS CASA 2025: OPERATIVO IL NUOVO PORTALE ENEA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Dal 30 giugno 2025 è operativo il Portale ENEA 2025, la piattaforma da utilizzare per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica relativi all'anno 2025 che usufruiscono delle detrazioni fiscali **Ecobonus** e **Bonus Casa**.

La piattaforma è messa a disposizione dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, al cui portale si accede tramite SPID o carta di identità elettronica.

La trasmissione – da effettuarsi ad opera del beneficiario dell'agevolazione o di un intermediario autorizzato – ha ad oggetto apposite schede descrittive relative ai lavori che beneficiano delle detrazioni:

- **Ecobonus**, contenenti i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica agevolati ex artt. 1 comma 344 - 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013;
- **Bonus Casa**, contenenti i dati relativi agli interventi di efficientamento energetico agevolati ex art. 16-*bis* del TUIR.

Si ricorda che, in base alla regola generale, i dati vanno trasmessi all'ENEA entro **90 giorni dall'ultimazione dei lavori agevolati**.

Tuttavia, per i lavori ultimati prima dell'apertura della piattaforma (i.e. 30 giugno 2025), il termine decorre dalla data di attivazione del portale, anziché dalla data di ultimazione dei lavori.

Quindi, per i lavori conclusi tra il 1° gennaio e il 29 giugno 2025, il termine per la comunicazione dei dati tramite il portale decorre a far data dal 30 giugno 2025 e, dunque, scade il 28 settembre 2025.

# LA PRASSI

## SPLIT PAYMENT ESCLUSO PER LE SOCIETÀ QUOTATE: IN UNA FAQ IL CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

**Alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2025 per operazioni effettuate nei confronti di società quotate non sarà più applicabile il meccanismo dello split payment.**

È questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la FAQ del 27 giugno 2025.

Come noto, lo split payment è un regime particolare IVA in forza del quale il cessionario o committente non corrisponde l'imposta al cedente o prestatore – come avviene per regola generale - ma la liquida direttamente all'Erario.

Sono soggette a split payment le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti specificamente individuati all'interno di elenchi predisposti dal MEF.

Tra questi soggetti figura(va)no anche le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Il DI n. 84/2025 dello scorso 17 giugno ha escluso dal perimetro dello *split payment* le operazioni effettuate nei confronti di *“società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana”*.

Con la specifica che l'esclusione opera *“a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”*.

Ed è proprio alla decorrenza della modifica che si riferisce il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che l'esclusione dallo split payment delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana opera per le operazioni poste in essere nei loro confronti per le quali è **emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025**.

Dunque, per le operazioni per le quali la fattura risulta trasmessa al Sistema di interscambio a far data dal 1° luglio 2025.

**Rileva, dunque, la data di trasmissione della fattura al Sistema di interscambio e non, invece, la data di effettuazione dell'operazione.**

## RISPOSTA 168/2025: CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA: QUAL È IL MOMENTO RILEVANTE PER DETERMINARE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA?

**Per determinare l'entità del credito di imposta ZES spettante, vale la dimensione dell'impresa per come risulta al momento della presentazione della comunicazione integrativa.**

È questo il principio espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 168 del 23 giugno 2025 che affronta aspetti rilevanti inerenti il credito d'imposta ZES Unica anche in relazione ad una eventuale cumulabilità con il credito Transizione 5.0.

Il caso prospettato, difatti, riguarda un contribuente che intende sostenere molteplici investimenti su due stabilimenti beneficiando, per alcuni di questi, sia del credito di imposta ZES Unica che del credito Transizione 5.0.

Come noto, in relazione ad entrambe le agevolazioni rileva la dimensione aziendale.

Difatti, il quantum del credito ZES spettante varia - tra l'altro - in base alla dimensione dell'impresa. E parimenti, ai fini del credito Transizione 5.0, per le PMI è prevista anche una quota agevolata sulle spese di certificazione energetica, fino a 10.000 euro.

Il primo dubbio oggetto di interpello riguarda proprio tale aspetto. E, in particolare, **il momento rilevante per determinare la dimensione d'impresa.**

Dubbio che si pone poiché, nel caso in esame, il contribuente ha presentato la comunicazione "originaria" per il credito ZES qualificandosi come media impresa; tuttavia, è verosimile che, nel successivo momento in cui dovrà presentare la comunicazione integrativa, avrà assunto la qualifica di grande impresa.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini del credito di imposta ZES Unica, **rileva la dimensione dell'impresa al momento dell'invio della comunicazione c.d. integrativa indipendentemente da quanto comunicato nella comunicazione originaria.**

Con riferimento, invece, al credito Transizione 5.0, l'Amministrazione finanziaria si è dichiarata non competente, essendo rimessa la gestione dell'incentivo al GSE e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

#### **RISPOSTA 183/2025: CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA: CHIARIMENTI SUL LIMITE DEL 50% PER GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI**

**Nell'ambito di un progetto di investimento, le spese immobiliari possono accedere al credito d'imposta Zes Unica per una quota non superiore al 50% del valore complessivo dell'investimento.**

È questo il principio espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 183 dell'8 luglio 2025 che chiarisce come debba essere inteso, di fatto, il limite del 50% previsto per gli immobili ai fini del calcolo dell'agevolazione.

Come noto, l'agevolazione ha ad oggetto gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Con riferimento agli investimenti aventi a oggetto l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali, l'art. 16 comma 2 del DL n. 124/2023 e l'art. 3 comma 5 del decreto attuativo 17 maggio 2024 stabiliscono che **il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.**

Partendo dal dato normativo, l'Agenzia delle Entrate rileva, dunque, come la ratio sia quella di limitare la componente agevolata riferita all'acquisto di beni immobili strumentali rispetto a quella relativa all'acquisizione degli altri asset, quali attrezzature e impianti.

Dal che deriverebbero due importanti considerazioni:

- i. **il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non immobiliare;**
- ii. **se l'investimento immobiliare costituisce l'unica spesa nell'ambito del progetto di**

**investimento, lo stesso non sarà agevolabile.**

Con l'ulteriore precisazione che, nel determinare il valore della componente immobiliare, rilevano, oltre il costo sostenuto per l'acquisto dell'unità immobiliare strumentale, anche i relativi costi accessori (come le spese notarili) e le altre spese attinenti all'unità acquistata (quali, ad esempio, i costi capitalizzati, in applicazione di corretti principi contabili, relativi all'ammodernamento e/o ampliamento del cespite per il quale sono sostenuti).

Ciò premesso, nel caso di specie, la società istante - che chiede chiarimenti circa le modalità di calcolo dell'agevolazione - rappresenta che il proprio progetto di investimento prevede (i) una spesa di 270.000 euro per macchinari e attrezzature e (ii) una spesa di 600.000 euro per immobili strumentali.

In considerazione di tutto quanto espresso sopra, l'Agenzia delle Entrate rileva che l'investimento ammesso al credito di imposta ZES Unica avrà un valore complessivo pari a 540.000 euro, di cui:

- 270.000 euro, corrispondente al costo della componente non immobiliare;
- 270.000, corrispondente alla quota agevolabile di spese per la componente immobiliare.

# LE SENTENZE

CASS. CIV., SEZ. V, ORD. 20-05-2025, N. 13358

**Il contribuente che affida ad un professionista la gestione degli adempimenti tributari è tenuto ad un'attività di vigilanza e di controllo sull'operato di quest'ultimo. La mera delega, dunque, non esclude la responsabilità del contribuente in caso di illeciti commessi dall'incaricato.**

È questo il principio affermato con l'ordinanza n. 13358 del 20 maggio 2025 della Corte di Cassazione.

La fattispecie nasce dalla contestazione ad un contribuente, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della condotta di indebita detrazione dell'IVA per fatture inesistenti e di utilizzo in compensazione di un credito d'imposta fittizio.

Il contribuente impugna l'avviso di accertamento sostenendone l'illegittimità per non aver considerato – tra l'altro – che egli si era avvalso dell'operato di un professionista per la presentazione della dichiarazione reddituale.

Da ciò ne deriverebbe la sua estraneità rispetto all'illecito.

Di diverso avviso, tuttavia, è la Corte di Cassazione, la quale sottolinea come il contribuente che si avvale dell'opera di un professionista per la presentazione della dichiarazione reddituale è comunque tenuto a vigilare sull'operato di quest'ultimo.

E, nell'eventualità di illeciti, è pure tenuto a dimostrare di aver effettuato tale controllo.

Più volte già la Cassazione, in tema di sanzioni tributarie, ha precisato che *"Il contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista "infedele", deve fornire la prova, non solo dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato di questi, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, ma anche del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato proprio a mascherare il proprio inadempimento all'incarico ricevuto"*.

In pratica, la responsabilità del contribuente può essere esclusa se:

- dimostra di aver diligentemente esercitato un'effettiva attività di controllo sul lavoro del professionista;
- la condotta del professionista è stata fraudolenta, tale cioè da mascherare l'inadempimento.

Dunque, il mero affidamento ad un commercialista dell'assolvimento delle proprie pratiche fiscali non è sufficiente a considerare un contribuente "adempiente" e, nell'eventualità, esente da responsabilità.

Al contrario, il singolo è sempre tenuto a vigilare sul "modus operandi" del delegato.

## **U66-25 - Legge regionale n. 8/2025 – "Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato"**

### **Bonus ristrutturazioni per i privati**

Con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, la Legge regionale n. 8 del 4 luglio 2025, pubblicata sul III Supplemento Ordinario n. 17 del 9 luglio 2025 al BUR n. 28 del 9 luglio 2025, si propone di:

- contrastare il consumo di suolo, incentivando il riuso e la rigenerazione del patrimonio esistente;
- favorire l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica degli immobili privati;
- offrire nuove opportunità abitative, in particolare nei piccoli centri e nelle aree montane, contribuendo a contrastare lo spopolamento e la desertificazione urbana.

Due saranno le tipologie di bando previste:

1. Bandi a sportello per interventi di miglioramento energetico (per cappotti termici, serramenti, isolamento tetto, con una dotazione di 20 milioni), con contributi post-intervento e possibilità di anticipazione per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro.
2. Bandi in graduatoria per interventi di maggiore entità (manutenzioni straordinarie, restauri, demolizioni e ricostruzioni, con una dotazione di 30 milioni), rivolti a privati, condomini, imprese e professionisti.

Ulteriori indicazioni saranno fornite non appena la Regione approverà i relativi bandi.

**Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato.**

**Capo I**

*Finalità*

**Art. 1**

*(Finalità e obiettivi)*

**1.** La Regione, al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale, la qualità architettonica, l'armoniosa integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico e urbano e la qualità di vita sul territorio regionale, nonché per contrastare il calo demografico nei territori con maggiore spopolamento e dare risposta ai bisogni abitativi delle fasce di popolazione meno abbienti, sostiene azioni atte a supportare la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente in coerenza con i contenuti di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n. 0167/Pres.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l'efficientamento energetico e gli interventi finalizzati all'autosostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili in coerenza con la normativa europea, la sicurezza sismica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'utilizzo di materiali ecosostenibili, la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente e la rigenerazione urbana, anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo secondo criteri di sostenibilità ambientale e promuovendo pratiche di economia circolare, intervenendo in particolare nelle aree della Regione ove il mercato immobiliare è depresso.

**3.** Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione adotta distinti bandi che possono prevedere misure incentivanti o criteri premiali individuati tra i seguenti:

**a)** soggetti in condizione di povertà energetica, come definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica, o in condizione di debolezza sociale ed

economica;

**b)** soggetti giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età o che si impegnano a formare un nuovo nucleo familiare;

**c)** nuclei familiari con almeno tre figli o all'interno dei quali vi siano persone con disabilità o persone non autosufficienti purché certificate;

**d)** unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

**e)** recupero di unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale 33/2002 e in possesso di caratteristiche tipologico-architettoniche tipiche e rappresentative delle zone montane del territorio regionale quali, a titolo di esempio, stavoli o baite situati in zone urbanistiche che ammettono la destinazione residenziale;

**f)** unità immobiliari o edifici situati nel territorio di Comuni che negli ultimi dieci anni hanno subito una riduzione della popolazione residente non inferiore al 10 per cento;

**g)** interventi su unità immobiliari o edifici da destinare per almeno cinque anni ad attività commerciali ovvero di servizi profit o no profit a favore della comunità;

**h)** unità immobiliari o edifici dismessi;

**i)** interventi su unità immobiliari o edifici di pronta cantierabilità;

**j)** unità immobiliari o edifici pericolanti sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l'incolumità delle persone, attestati da asseverazione di un tecnico abilitato o per cui è stata già emessa, nei tre anni precedenti, ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'immobile;

**k)** unità immobiliari o edifici inseriti in zone urbanistiche A, B0, aree di trasformazione, aree compromesse o degradate eventualmente previste dagli strumenti di pianificazione comunale e aree soggette a interventi edilizi convenzionati;

**l)** unità immobiliari o edifici che a seguito degli interventi raggiungono il miglioramento o l'adeguamento alla normativa sismica in applicazione delle norme tecniche vigenti;

- m)** sostituzione di impianti alimentati da combustibili fossili maggiormente inquinanti;
- n)** unità immobiliari o edifici aventi bassa prestazione energetica di classe F o G;
- o)** unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, per locazione con contratto a canone concordato o a uso transitorio, non turistico, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della regione;
- p)** recupero a fini abitativi, da parte di imprese con sede legale o locale nel territorio regionale, di unità immobiliari o edifici da mettere a disposizione di lavoratori con residenza in luogo diverso da quello nel quale sono chiamati a svolgere attività lavorativa con regolare contratto di lavoro;
- q)** persone o nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 25.000 euro;
- r)** interventi che interessano più unità abitative.

**4.** La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive i risultati ottenuti dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, comprensiva dei dati sulla distribuzione territoriale, sulla tipologia degli interventi e sulle caratteristiche socio-economiche dei beneficiari.

## **Capo II**

### *Attuazione*

#### **Art. 2**

*(Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia)*

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a

concedere contributi per il sostegno di interventi su unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, con esclusione delle unità immobiliari aventi categoria catastale A8 o A9, situati nel territorio regionale relativi a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia disciplinati all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

**2.** I contributi di cui al presente articolo non possono essere destinati alla realizzazione di unità immobiliari aventi categoria catastale A8 o A9.

**3.** I contributi sono concessi con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito dell'adozione di bandi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

**4.** Il contributo è concesso per interventi non ancora iniziati e per spese non ancora sostenute. L'avvio dell'intervento deve essere successivo alla presentazione della domanda di contributo e attestato nella comunicazione di inizio lavori presentata al Comune.

**5.** Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, al fine di favorire l'accorpamento di quote di proprietà da parte del richiedente comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di cui al presente articolo, sono riconosciute le spese notarili relative all'acquisizione di quote di proprietà e le eventuali spese tecniche per la presentazione della dichiarazione di successione fino a un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta ed entro il limite di 5.000 euro. Il riconoscimento di tali spese non trova applicazione nel caso di comproprietà tra coniugi o conviventi.

**6.** Il contributo è erogato su richiesta, in via anticipata, a fronte di presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all'articolo 40 della legge regionale 7/2000.

### **Art. 3**

*(Interventi di efficientamento energetico)*

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno di interventi realizzati su unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, situati nel territorio regionale, relativi a lavori di efficientamento energetico individuati nei bandi, che portino al miglioramento della prestazione energetica degli edifici o alla diffusione dell'autoconsumo dell'energia elettrica che consentano il miglioramento del valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante dall'attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE).

**2.** I contributi sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito dell'adozione di bandi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

**3.** Fatto salvo quanto stabilito dal comma 6, il contributo è concesso ed erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi, a fronte della spesa sostenuta e documentata da fatture o documentazione fiscale equivalente e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

**4.** Le domande di contributo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi per le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2025. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa a essi relativa, previste dai bandi, devono avere data successiva al 31 dicembre 2024.

**5.** Per le domande presentate a partire dall'1 gennaio 2027, la documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa a essi relativa, previste dai bandi, non potranno avere data anteriore ai due anni precedenti.

**6.** Per i soggetti aventi un reddito con riferimento al nucleo familiare, con ISEE non superiore a 25.000 euro, il contributo è concesso ed erogato su richiesta, in via anticipata, prima della realizzazione dei lavori, a fronte di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 14/2002. L'anticipazione può essere concessa anche a condomini, per gli interventi su parti comuni.

**7.** Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

## **Art. 4**

### *(Beneficiari)*

- 1.** Possono accedere ai contributi di cui alla presente legge le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia, i condomìni, le imprese e i professionisti, per interventi su unità immobiliari o edifici situati nel territorio regionale. Nel caso di condomìni, sono destinatari del contributo i soggetti individuati nel bando. Per la concessione dei contributi possono essere adottati bandi distinti per categorie di beneficiari.
- 2.** Possono accedere ai contributi i soggetti di cui al comma 1 i proprietari o titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili oggetto di intervento.
- 3.** Nel caso in cui il contributo rilevi ai fini della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il contributo è concesso nel rispetto del divieto di cui all'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 4.** I professionisti sono equiparati alle imprese ai fini di cui al comma 3.
- 5.** Tutti i requisiti relativi agli interventi finanziabili e ai beneficiari devono essere posseduti alla data della domanda.

## **Art. 5**

### *(Bandi)*

- 1.** Ciascun bando di cui all'articolo 1, comma 3, individua:
  - a)** le definizioni, le condizioni e i requisiti per l'accesso;
  - b)** la tipologia di beneficiari e di interventi;
  - c)** i criteri di premialità;
  - d)** l'intensità, le modalità di calcolo del contributo e le spese ammissibili;
  - e)** i termini e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002 e alle disposizioni contenute nel

titolo II della legge regionale 7/2000.

**2.** I bandi da emanarsi in attuazione dell'articolo 2 della presente legge sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente.

## **Art. 6**

*(Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione dei contributi)*

**1.** Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 2, ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda con riferimento a una sola unità immobiliare o progetto edilizio, salvo sia diversamente disposto nel bando.

**2.** Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 3, per la stessa unità immobiliare o progetto edilizio è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento e ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 4 può presentare una sola domanda con riferimento alla medesima tipologia di intervento.

**3.** Con riferimento alla medesima unità immobiliare o edificio è possibile presentare domanda, alternativamente, a valere sui bandi adottati per gli interventi previsti all'articolo 2 o all'articolo 3. Tale limitazione opera per il periodo di tre anni dalla definizione del procedimento contributivo per cui è stata presentata domanda.

## **Art. 7**

*(Obblighi dei beneficiari)*

**1.** I beneficiari hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione e dell'erogazione del contributo per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, a pena di revoca del contributo con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

**2.** Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 2:

**a)** le persone fisiche sono tenute a rispettare il vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 7/2000 per cinque anni successivi alla data

dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

**b)** le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, devono trasferire la propria residenza in almeno una delle unità oggetto di intervento entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori. La residenza deve essere mantenuta per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. L'obbligo si intende assolto anche qualora la residenza sia acquisita da un familiare o da un soggetto convivente. Non rileva, ai fini del rispetto dell'obbligo, il trasferimento della residenza del beneficiario del contributo qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dell'unione civile o dei soggetti facenti parte della medesima famiglia anagrafica, a condizione che l'altro soggetto convivente mantenga la residenza nell'immobile oggetto di contributo. La disposizione non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera o), per la quale l'unità immobiliare interessata dal criterio deve essere mantenuta a disposizione per un periodo di cinque anni dalla data della messa a disposizione;

**c)** le imprese o i professionisti che realizzano unità immobiliari aventi categoria catastale A10 devono stabilire la sede della propria attività in una di tali unità immobiliari entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e mantenerla per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

**d)** le imprese e i professionisti sono tenuti a stabilire la sede o l'unità operativa nel territorio regionale entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e a mantenerla per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.

**3.** I singoli bandi possono prevedere ulteriori obblighi e condizioni da rispettare a pena di decadenza dal contributo qualora il beneficio derivi dall'applicazione di misure incentivanti o criteri premiali individuati tra quelli di cui all'articolo 1, comma 3.

## **Art. 8**

### *(Cumulabilità e controlli)*

**1.** I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri contributi pubblici a esclusione degli incentivi previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), e dei ristori concessi ai sensi degli articoli 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di

competenza regionale in materia di protezione civile), con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di contributo.

2. L'Amministrazione regionale effettua controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate accordi per la messa a disposizione e i controlli dei dati raccolti e dei contributi erogati.

### **Capo III**

#### *Disposizioni finali*

#### **Art.9**

#### *(Norma finanziaria)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 5.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

## **Art. 10**

### *(Abrogazioni)*

**1.** Sono abrogati, in particolare:

**a)** l'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);

**b)** i commi da 26 a 32 e 34 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016);

**c)** il comma 100 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

**d)** i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);

**e)** il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018);

**f)** il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);

**g)** gli articoli 59 e 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);

**h)** il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

**i)** il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

**j)** i commi da 25 a 27 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);

**k)** il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

**l)** i commi da 12 a 18 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

**m)** l'articolo 122 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021);

**n)** l'articolo 67 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022);

**o)** i commi da 169 a 175 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento di bilancio per gli anni 2024-2026);

**p)** i commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali);

**q)** il decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2015, n. 36 (Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi));

**r)** il decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento di modifica al regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e

interventi contributivi));

**s)** il decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2019, n. 75 (Regolamento di modifica al Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi)).

## **Art. 11**

*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni abrogate dall'articolo 10, comma 1, continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di contributo presentate e ai rapporti agevolativi sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 12**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## **U67-25 - Codice regionale dell'edilizia**

### **Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19**

Il Codice dell'Edilizia del Friuli Venezia Giulia, definito dalla Legge Regionale 19/2009, è stato recentemente aggiornato con l'approvazione della L.R. 9 del 4 luglio 2025, pubblicata sul IV supplemento ordinario n. 18 del 9 luglio 2025 al BUR n. 28 del 9 luglio 2025.

Di seguito il testo della Legge.

**Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).**

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009)*

1. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al numero 3) della lettera g) del comma 1 dopo le parole <<dall'articolo 37>> sono aggiunte le seguenti: <<e dall'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi)>>;

**b)** il numero 4) della lettera g) del comma 1 è sostituito dal seguente:

**<<4)** tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) e opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici nei limiti dell'articolo 16;>>;

**c)** al numero 5) del comma 2 ter le parole: <<, rispetto al fabbricato principale>> sono soppresse;

**d)** il numero 6) del comma 2 ter è sostituito dal seguente:

**<<6)** tettoie, pensiline, pergolati, vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), tende a pergola e pergotende anche bioclimatiche.>>.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 19/2009)*

1. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<sono pubblicati>> sono inserite le seguenti: <<, a partire dal mese di settembre 2025,>>.

### **Art. 3**

*(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2009)*

1. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 le parole <<ai cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<a sei anni non rinnovabili>>.

### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

**<<c bis)** interventi di realizzazione e installazione di VEPA dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio comunale e dalla presente legge, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture, di superficie massima pari a 40 metri quadrati, devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche. Negli edifici condominiali o plurifamiliari, al fine di garantire l'omogeneità degli interventi, l'esecuzione delle opere di cui alla presente lettera presuppone un progetto unitario volto a definire e unificare le caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche di tali elementi e, nei casi previsti, l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale o dalla maggioranza dei proprietari, ove non sia costituito il condominio;

**c ter)** opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale

sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno;

**c quater)** salve le disposizioni di cui alla lettera d), comma 1, articolo 17, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata oppure connessa al fabbricato o unità immobiliare, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera, di superficie massima pari a 25 metri quadrati. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso con caratteristiche tali da ingenerare nuova superficie utile. Le strutture devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

**b)** dopo la lettera p) è inserita la seguente:

**<<p bis)** installazione di impianti solari, termici o fotovoltaici aderenti o integrati su coperture di strutture o edifici esistenti con la stessa inclinazione e orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterno o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quello della copertura stessa. Sono compresi, altresì, gli impianti collocati a terra fino a 10 KW nella pertinenza o in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti. Nelle zone diverse da A e B0, gli impianti di cui alla presente lettera possono essere installati con qualsiasi modalità;>>.

## **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)*

**1.** All'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

**<<d)** realizzazione di VEPA, tende a pergola e pergotende anche bioclimatiche, nonché di tettoie pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche

destinate a parcheggio, qualora non realizzabili ai sensi dell'articolo 16;>>;

**b)** al comma 2 le parole <<agli articoli 16 e 16 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 16, a esclusione del comma 1, lettera a), e all'articolo 16 bis>>.

## **Art. 6**

*(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 19/2009)*

**1.** All'articolo 27 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo il comma 1 è inserito il seguente:

**<<1 bis.** Le condizioni di igiene e salubrità di edifici o unità immobiliari esistenti sono mantenute anche a seguito dell'esecuzione di interventi di risparmio energetico e di miglioramento acustico che comportino una riduzione massima del 10 per cento per le superfici e del 5 per cento per le altezze delle misure minime necessarie a garantire i requisiti igienico-sanitari di cui alla legge regionale 44/1985.>>;

**b)** dopo il comma 5 è inserito il seguente:

**<<5 bis.** Ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli casi di cui all'articolo 35, diciannovesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

**a)** locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,50 metri fino al limite massimo di 2,10 metri e in caso di altezze non uniformi, purché non siano in alcun punto inferiori a 1,30 metri e purché l'altezza media non sia inferiore a 1,90 metri;

**b)** alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.>>.

## **Art. 7**

*(Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009)*

1. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009, le parole <<In tale ultima ipotesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nelle ipotesi di cui al presente articolo>>.

## **Art. 8**

*(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 19/2009)*

1. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

<<5. Il regolamento edilizio comunale può disciplinare le procedure di competenza comunale relative alle attività di cui al presente articolo. In assenza di regolamentazione comunale trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni del presente articolo.>>.

## **Art. 9**

*(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 19/2009)*

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 19/2009 le parole <<Il regolamento edilizio comunale può prevedere la facoltà, in capo ai soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21, di>> sono sostituite dalle seguenti: <<I soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 possono>>.

## **Art. 10**

*(Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge regionale 19/2009)*

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

### **<<Art. 37 bis**

*(Modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici)*

**1.** Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), i Comuni possono prevedere specifiche modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico nelle zone A e B0 di cui al decreto ministeriale 1444/1968. Le disposizioni degli strumenti urbanistici possono, quindi, individuare le dimensioni, le tonalità e le modalità di integrazione dell'impianto fotovoltaico nella struttura del manto di copertura dell'edificio o unità immobiliare.

**2.** Nelle zone di cui al comma 1, fermo restando la facoltà di utilizzare tegole fotovoltaiche integrate nella copertura esistente, i pannelli devono essere:

- a)** inseriti senza coprire integralmente la singola falda dando il senso di lucernai;
- b)** con basso coefficiente di riflettanza al fine di limitare le interferenze visive dovute a superfici lucide e riflettenti;
- c)** cromaticamente omogenei e compatibili con la copertura;
- d)** integrati nella copertura, in posizione complanare alla falda e in aderenza alla medesima.>>.

## **Art. 11**

*(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 19/2009)*

**1.** All'articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente: <<Al fine di mantenere la vivibilità degli spazi dev'essere in ogni caso garantito il volume del vano abitabile, che non può essere inferiore a quello equivalente determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza media consentita, nonché assicurato che le superfici finestrate apribili, comprese le finestre da tetto, non siano inferiori a 1/20 della superficie del pavimento.>>;

**b)** al comma 1 le parole: <<Fuori dai casi di cui al comma 1 bis,>> e <<non possono

comportare aumento del numero delle unità immobiliari e>> sono soppresse;

**c)** il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

**<<1 bis.** Nelle zone A e B0 è ammesso l'aumento delle unità immobiliari residenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.>>;

**d)** il comma 3 è sostituito dal seguente:

**<<3.** Gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis e 2 possono essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso gli standard urbanistici necessari all'aumento delle unità immobiliari conseguenti agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, se non reperibili o inadeguati all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29 bis.>>.

## **Art. 12**

*(Modifica all'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009)*

**1.** Al comma 5 dell'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009 le parole: <<e accessorio>> sono soppresse.

## **Art. 13**

*(Modifiche all'articolo 40 ter della legge regionale 19/2009)*

**1.** All'articolo 40 ter della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 le parole <<non sia disponibile copia>> sono sostituite dalle seguenti: <<non siano disponibili copia o gli estremi>>;

**b)** dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

**<<2 bis.** Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile, esterne alle stesse unità immobiliari. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.>>.

## **Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 19/2009)*

**1.** All'articolo 41 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 le parole <<e all'altezza>> sono sostituite dalle seguenti: <<, all'altezza e di ogni altro parametro>>;

**b)** dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

**<<1 bis.** Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto della sagoma, della superficie, delle distanze o distacchi, della volumetria, dell'altezza e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

**a)** del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

**b)** del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;

**c)** del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

**1 ter.** Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1 bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

**1 quater.** Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto

legislativo 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

**1 quinquies.** Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e 1 bis, il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali fatte salve le prescrizioni tipologiche architettoniche dello strumento urbanistico, le irregolarità esecutive di muri esterni e interni e la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

**1 sexies.** Le tolleranze di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie oppure con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento, costituzione ovvero scioglimento della comunione di diritti reali, con presentazione di un elaborato aggiornato.>>;

**c)** al comma 2 le parole <<dal comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai commi 1 e 1 bis>> ed è aggiunto infine il seguente periodo: <<L'esenzione prevista dall'articolo 30 non trova applicazione.>>;

**d)** il comma 2 ter è sostituito dai seguenti:

**<<2 ter.** Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali, rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio. In tali casi l'elaborato di aggiornamento progettuale può essere presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori o alla segnalazione certificata di agibilità se dovuta.

**2 quater.** L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può

comportare limitazione dei diritti dei terzi.

**2 quinquies.** Gli scostamenti del 2 per cento rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze di cui al decreto ministeriale 1444/1968, fatto salvo il rispetto del codice civile.>>.

## **Art. 15**

*(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 19/2009)*

1. All'articolo 45 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

**<<2 ter.** La sanzione è comunque determinata in misura non inferiore a 1.000 euro.>>;

**b)** il comma 3 è sostituito dal seguente:

**<<3.** Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del Comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.>>;

**c)** il comma 5 è sostituito dal seguente:

**<<5.** L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiarino prevalenti interessi pubblici al

suo mantenimento e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali, con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio, nonché di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il Comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.>>.

## **Art. 16**

*(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 19/2009)*

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

**<<b)** non contrastare con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali, con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio, nonché di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990.>>.

## **Art. 17**

*(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 19/2009)*

1. All'articolo 49 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 le parole: <<o in difformità da esso o con variazioni essenziali,>> e <<o in difformità da essa,>> sono soppresse e le parole <<all'accertamento dell'inottemperanza>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'irrogazione delle sanzioni amministrative>>;

**b)** dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

**<<1 bis.** In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 18, fino alla scadenza dei termini previsti nei provvedimenti sanzionatori e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della domanda di sanatoria, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 40.

**1 ter.** L'istanza del permesso in sanatoria può comprendere opere di riduzione a conformità, nonché opere strutturali necessarie per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche.>>;

**c)** al comma 2 dopo le parole <<1.000 euro>> sono aggiunte le seguenti: <<nel caso di cui al comma 1 e per le variazioni non essenziali di cui al comma 1 bis e non inferiore a 2.000 euro nel caso di variazioni essenziali di cui al comma 1 bis>>;

**d)** all'alinea del comma 2 bis dopo le parole <<comma 2>> sono inserite le seguenti: <<, esclusa la misura minima,>>;

**e)** dopo il comma 2 ter sono inseriti i seguenti:

**<<2 quater.** La richiesta del permesso di costruire in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità alle norme urbanistiche e tecniche di cui ai commi 1 e 1 bis. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 40 ter. Nei

casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel secondo periodo, gli aventi diritto attestano la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità accompagnata da una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e dei materiali impiegati sottoscritta da parte del professionista incaricato. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres. (Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica).

**2 quinquies.** Ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, qualora gli interventi di cui al comma 1 bis siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.>>.

## Art. 18

*(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 19/2009)*

1. All'articolo 50 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

**<<4 bis.** Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del presente articolo, l'Ufficio o lo Sportello unico individua tra gli interventi di cui ai commi 1 e 3, le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della legge 241/1990, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

**4 ter.** La segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 40 ter. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel secondo periodo, gli aventi diritto attestano la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità accompagnata da una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e dei materiali impiegati sottoscritta da parte del professionista incaricato. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres.>>;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

**<<5 bis.** Ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, qualora gli interventi di cui al presente articolo siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi

ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.>>.

### **Art. 19**

*(Modifica all'articolo 54 della legge regionale 19/2009)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 19/2009 le parole <<non oltre i successivi sessanta giorni>> sono sostituite dalla seguente: <<ulteriormente>>.

### **Art. 20**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## **LL.PP.32-25 - Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 7 luglio all'11 luglio 2025**

**La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche**

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna normativa e giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

## **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**

### **Principali novità normative e giurisprudenziali**

**Dal 7 luglio – 11 luglio 2025**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### Parere MIT 3 giugno 2025 n. 3464

Con il parere n. 3464 del 3 giugno 2025, il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione del malfunzionamento del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, è stato richiesto:

- se tale malfunzionamento debba intendersi come un problema tecnico che impedisce temporaneamente l'utilizzo del sistema, oppure come l'indisponibilità di singoli certificati dovuta all'assenza di convenzioni con gli enti certificanti;
- se, in caso di indisponibilità del FVOE o di singoli certificati, la stazione appaltante possa procedere alla richiesta dei certificati "fuori FVOE", ad esempio:
  - o tramite PEC all'ente certificatore
  - o tramite altri portali come la BDNA (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici)

Il parere precisa che la norma fa riferimento a un malfunzionamento "anche parziale" del FVOE, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili tramite tale piattaforma. In presenza di un malfunzionamento tecnico persistente, la stazione appaltante è legittimata a disporre l'aggiudicazione, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione (art. 99, comma 3 bis D.lgs. n. 36/2023).

Resta tuttavia fermo l'obbligo di completare le verifiche sui requisiti nel rispetto di un termine congruo, mediante le modalità previste dai soggetti certificatori. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, richieste via PEC o l'utilizzo di portali alternativi come la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNA), secondo quanto previsto dall'art. 12 della Delibera ANAC n. 262/2023.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

### Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3516

Con il parere n. 3516/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, di sostituire la garanzia definitiva del 5% prevista dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023 con l'applicazione di una ritenuta del 10% sui SAL, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del medesimo decreto.

Nel parere viene evidenziata evidenza che le disposizioni richiamate nel quesito trovano applicazione in **ambiti normativi differenti e non sovrapponibili**: l'art. 53 disciplina in

modo esaustivo le garanzie previste per le procedure sottosoglia, mentre l'art. 117 è riferito ai contratti sopra soglia.

Tale distinzione è stata confermata anche dall'ANAC che ha ribadito (Parere del 26/09/2023) che le due norme attengono a istituti differenti, da applicarsi in base alla natura e all'importo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, alle procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea si applicano prioritariamente le disposizioni contenute negli articoli 48-55 del D.lgs. 36/2023; solo per le parti non espressamente regolate da tali norme è ammesso il ricorso alla disciplina generale prevista per i contratti sopra soglia.

Alla luce di tale quadro sistematico, il parere conclude che **la sostituzione della garanzia definitiva con la ritenuta sui SAL non è ammissibile**, poiché l'art. 53 del Codice detta una disciplina compiuta ed esaustiva per gli appalti sottosoglia.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

#### **STAZIONI APPALTANTI, NUOVO MODULO E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA QUALIFICAZIONE CON RISERVA**

Con comunicato pubblicato sul proprio sito l'8 luglio 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi in merito al nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento, entrato in vigore il 1° luglio 2025.

In particolare, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 (cosiddetto "Correttivo" al Codice dei contratti pubblici), sono stati messi a disposizione nuovi strumenti e documenti tecnici, tra cui un modulo aggiornato per la presentazione dell'istanza e specifiche indicazioni relative alla possibilità di qualificazione con riserva.

Quest'ultima, di natura eccezionale, potrà essere concessa a seguito di valutazione istruttoria nei casi in cui ricorrano circostanze oggettive o transitorie che abbiano impedito il raggiungimento del punteggio minimo.

La domanda dovrà essere inoltrata attraverso la procedura telematica prevista, completata dall'invio via PEC dell'apposito modulo e della documentazione giustificativa, comprensiva di una relazione motivata.

Tra gli ulteriori materiali di supporto, anche un documento guida per l'interpretazione del file contenente le gare rilevanti ai fini del punteggio e l'aggiornamento delle FAQ sul portale istituzionale.

Per maggiori informazioni, si rimanda al Comunicato dell'Autorità ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

## **VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO NEGLI APPALTI INTEGRATI SOPRA SOGLIA: L'ANAC CHIARISCE I SOGGETTI ABILITATI**

Con il parere n. 26 del 18 giugno 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti su soggetti e modalità di verifica del progetto esecutivo nell'ambito di un appalto integrato, ai sensi dell'art. 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023.

In particolare, è stato richiesto se la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario, in caso di lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del Codice (€5.538.000) e i 20 milioni di euro, possa essere affidata a soggetti di cui all'art. 66 del Codice, in possesso di un sistema di controllo qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015.

La risposta dell'ANAC evidenzia che, in tali casi, la verifica deve essere effettuata esclusivamente da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, come previsto dalla lett. a) dell'art. 34, comma 2. È quindi esclusa l'applicazione della lett. b) per gli appalti integrati sopra soglia.

Nella delibera viene richiamato anche l'orientamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere n. 3289/2025), secondo cui entrambi i livelli di progettazione – progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo – devono essere sottoposti a verifica da parte dei soggetti accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo dell'Autorità ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

## Focus Giurisprudenza

### **Consiglio di Stato, Sez. V, 02/07/2025, n. 5706**

Con la sentenza n. 5706/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sull'applicazione del principio di equivalenza nelle gare pubbliche e sui limiti entro cui può configurarsi un *aliud pro alio* nell'offerta tecnica, in sede di verifica dell'anomalia.

Il caso riguardava una procedura negoziata per l'affidamento di lavori su infrastrutture idriche. Il secondo classificato contestava l'aggiudicazione, lamentando che l'impresa vincitrice avesse, nella fase di giustificazione dell'anomalia, fatto riferimento a materiali diversi da quelli indicati nell'offerta tecnica originaria.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che non vi fosse prova di una modifica sostanziale dell'offerta e che la stazione appaltante avesse legittimamente ritenuto equivalenti le soluzioni tecniche indicate nei giustificativi. È stata esclusa la sussistenza di un *aliud pro alio*, anche alla luce della documentazione versata in atti.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado, evidenziando che le caratteristiche tecniche dei materiali offerti e giustificati risultavano coincidenti sotto il profilo tipologico, strutturale e funzionale, e che il principio di equivalenza consente l'ammissione di soluzioni tecniche sostanzialmente conformi alla *lex specialis*, purché non alterino l'oggetto del contratto.

Per una lettura integrale della sentenza [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*

### **Consiglio di Stato, Sez. V, 23/06/2025, n. 5444**

Con la sentenza n. 5444/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sui presupposti per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, da ritardo e per perdita di chance nelle procedure ad evidenza pubblica.

La vicenda trae origine da una gara per l'affidamento in concessione di lavori e servizi pubblici, conclusasi con l'annullamento in autotutela dopo un lungo contenzioso e la riattivazione della procedura disposta in sede giurisdizionale.

In primo grado il TAR ha riconosciuto la responsabilità dell'amministrazione per avere mal gestito la procedura, dichiarando l'illegittimità della clausola di esclusione della responsabilità risarcitoria e liquidando un ristoro limitato a specifiche voci di spesa documentate. Sono state invece respinte le domande relative al danno da ritardo e alla perdita di chance, ritenute prive di adeguato supporto probatorio.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la pronuncia, precisando che la prova del danno da perdita di chance richiede la dimostrazione di una seria probabilità di aggiudicazione, mentre il danno da ritardo è risarcibile solo in presenza della spettanza del bene sostanziale oggetto della procedura. Ribadito, infine, che la sola produzione di quietanze non è sufficiente a dimostrare l'effettivo pagamento in mancanza di strumenti tracciabili.

Per una lettura integrale della sentenza [clicca qui](#).

\*\*\* \*\* \*

## **LL.PP.33-25 - Caro materiali: trasferiti 700 milioni per il secondo trimestre 2024**

**Il MIT ha annunciato l'avvenuto trasferimento delle risorse destinate alla compensazione per il caro materiali relative al secondo trimestre 2024, per un totale di oltre 700 milioni di euro. Il trasferimento è stato reso possibile grazie al decreto annunciato durante l'Assemblea Ance, che ha sbloccato risorse di cassa significative**

Il MIT ha annunciato l'avvenuto trasferimento delle risorse destinate alla compensazione per il caro materiali relative al secondo trimestre 2024, per un totale di oltre 700 milioni di euro. Il trasferimento è stato reso possibile grazie al decreto annunciato durante l'Assemblea Ance, che ha sbloccato risorse di cassa significative.

Prosegue intanto, in modo graduale, anche il pagamento dei fondi relativi al secondo semestre 2022, che dovrebbe concludersi entro settembre.

[Vai alla news del MIT](#)

## **V21-25 - Il Codice dei Contratti Pubblici e il suo Correttivo Bilancio di due anni di vigenza e nuove prospettive**

**Convegno 24 luglio p.v. dalle ore 9.00 alle 13.00 - Sala Convegni di Carnia Industrial Park nella zona industriale di Amaro (UD)**

Due anni dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e alla luce delle modifiche introdotte dal Correttivo, è il momento di fare il punto.

Un'occasione formativa e di confronto diretto tra professionisti, imprese, pubbliche amministrazioni e stazioni appaltanti.

Organizzato da Ance FVG in collaborazione con Ance Udine e Ance Alto Adriatico, ANCI, COMPA (Scuola di formazione del Comparto unico del FVG e Centro di Competenza) e COSILT (Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park), l'incontro **si terrà nella Sala Convegni di Carnia Industrial Park nella zona industriale di Amaro (UD), in via Jacopo Linussio n. 1, il 24 luglio p.v. a partire dalle ore 9.00 con un welcome coffe.**

Dopo i doverosi saluti iniziali da parte della Regione, del Presidente ANCI FVG Dorino Favot, del Presidente ANCE FVG Marco Bertuzzo e del Direttore del COSILT Danilo Farinelli, interverranno l'Avv. Michela Mancini, ufficio Opere Pubbliche dell'Ance e il dott. Fabio Zoz RUP della Comunità di Montagna del Gemonese.

Temi chiave saranno gli impatti reali della nuova normativa, prospettive evolutive ma soprattutto le esperienze operative dal territorio con un dibattito aperto con il pubblico, chiudendo con un aperitivo conviviale.

Chi volesse anticipare i quesiti ai due relatori, lo può fare attraverso la mail: [edilizia@confindustria.ud.it](mailto:edilizia@confindustria.ud.it)

Si ricorda la partecipazione è aperta a tutti, gratuita previa iscrizione attraverso il seguente LINK: <https://www.confindustria.ud.it/schede/scheda/26028>

**ANCE** | FRIULI  
VENEZIA GIULIA

**ANCE** | UDINE

**ANCE** | ALTO  
ADRIATICO  
Gorizia Pordenone Trieste

# il Codice dei Contratti Pubblici e il suo Correttivo: bilancio di due anni di vigenza e nuove prospettive

**24 luglio 2025**  
**ore 9.00 - 13.00**

**Amaro (UD)**

Sala Convegni  
Carnia Industrial Park  
Zona Industriale  
Amaro (UD)  
Via Jacopo Linussio, 1

*Welcome coffee*

*Saluti Istituzionali*

*Interventi:*

**L'impatto del correttivo sui lavori pubblici dal punto  
di vista delle Imprese: principali questioni**  
Avv. Michela Mancini Legislazione Opere Pubbliche ANCE

**Il punto di vista del RUP**

*Dibattito*

*Seguirà aperitivo*

La partecipazione all'incontro è gratuita, aperta alle Aziende associate, Comuni e Stazioni Appaltanti  
Necessaria l'iscrizione al **LINK: <https://www.confindustria.ud.it/schede/scheda/26028>**  
Per informazioni: [anceudine@confindustria.ud.it](mailto:anceudine@confindustria.ud.it)